

REGOLAMENTO DI GRUPPO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Fonte Normativa: Regolamento

Data della Delibera: 14.11.2024

Di competenza Capogruppo:

Owner		Autore	
Direzione General Counsel		Servizio Coordinamento e Supporto Governance	
Destinatari			
Capogruppo, Banche Affiliate e le Altre Società del Gruppo Bancario			
Versione	Approvato il	Deliberato da	Note
1	27/02/2019	Consiglio di Amministrazione	Prima Adozione
2	02/12/2021	Consiglio di Amministrazione	<p>Revisione completa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aggiornamento dei riferimenti normativi alla circolare 285/2013 e recepimento delle previsioni di cui all'art. 88 della Direttiva 2013/36 ▪ Introduzione di una specifica definizione di controvalore riferita ai singoli ambiti di operatività verso soggetti collegati e sono state individuate delle soglie ad hoc per singola tipologia di operazione; ▪ Disciplina delle operazioni cumulate ▪ Disciplina delle revisioni ▪ Revisione iter deliberativo delle operazioni in capo alle Società del Gruppo Bancario <p>Entrata in vigore con decorrenza 01/01/2022</p>
3	14/11/2024	Consiglio di Amministrazione	Revisione triennale prevista dalla circolare 285/2013 di Banca d'Italia. In particolare:

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aggiornamento Glossario; ▪ Aggiornamento Strutture organizzative di Capogruppo, sulla base dell'organigramma vigente; ▪ Razionalizzazione del documento, secondo l'attuale struttura della normativa interna, con l'eliminazione delle indicazioni di processo contenute sia nelle norme operative individuali di CCB che in quelle di Gruppo vigenti; ▪ Razionalizzazione dei flussi informativi previsti nell'allegato 1; ▪ Introduzione della definizione di Operazioni Infragruppo ed introduzione di soglie di classificazione coerenti con tale operatività; ▪ Aggiornamento della tabella tipologie di operazioni e soglie di cui al paragrafo 11.1. <p>Entrata in vigore con decorrenza 01/01/2025</p>
--	--	--	--

Sommario

1. GLOSSARIO	7
2. PREMESSA	15
2.1. Obiettivi del documento	15
2.2. Adozione, aggiornamento e diffusione del documento	15
2.3. Contesto normativo di riferimento	16
3. RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA CAPOGRUPPO	17
3.1. Consiglio di Amministrazione	18
3.2. Comitato Amministratori Indipendenti	18
3.3. Collegio Sindacale	19
3.4. Funzione Internal Audit	19
3.5. Funzione Compliance	20
3.6. Funzione Risk Management	20
3.7. Direzione General Counsel	21
3.7.1 Ufficio Soggetti Collegati e Partecipazioni	21
3.8. Direzione Crediti	21
3.9. Servizio Segnalazioni di Vigilanza	22
4. RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA AFFILIATA	22
4.1. Consiglio di Amministrazione	22
4.2. Amministratore/i Indipendente/I	23
4.3. Collegio Sindacale	23
4.4. Referente Soggetti Collegati	24

4.5. Direzione Crediti	24
4.6. Referente Risk Management	24
4.7. Struttura che si occupa di segnalazioni di vigilanza	24
5. RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO BANCARIO	25
5.1. Consiglio di Amministrazione	25
5.2. Referente Soggetti Collegati	25
5.3. Funzione Risk Management	26
5.3.1. Altre Società del Gruppo Bancario dotate di una funzione risk management interna	26
5.3.2. Altre Società del Gruppo Bancario non dotate di una funzione risk management interna	26
5.4. Struttura che si occupa della contribuzione alle segnalazioni di vigilanza consolidate	26
6. PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI DEL GRUPPO	27
6.1 Altri dipendenti e collaboratori in potenziale conflitto di interessi	27
6.2 Adempimenti riguardanti i prestiti concessi ai soggetti rilevanti ai fini dell'art. 88 della Direttiva 2013/36	28
7. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	29
7.1 Esclusioni	30
7.2 Esenzioni e deroghe	31
a) Operazioni di importo esiguo	31
b) Operazioni ordinarie	31
c) Operazioni infragruppo	33
d) Operazioni rientranti in una delibera-quadro	33
e) Operazioni Urgenti	34
7.3 Operazioni di Minore Rilevanza	34
7.4 Operazioni di Maggiore Rilevanza	34
8. LIMITI PRUDENZIALI ALL'ASSUNZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO	35
9. LIVELLI DI PROPENSIONE AL RISCHIO	37

10. ADEMPIMENTI E PROCESSI	37
10.1 raccolta e aggiornamento delle schede e censimento delle informazioni nel sistema informativo	38
10.2 Procedure deliberative della Capogruppo	39
10.2.1 Fase preliminare	39
10.2.2. Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza	40
10.2.2.1. Fase istruttoria (o pre-deliberativa)	40
10.2.2.2. Fase deliberativa	41
10.2.3. Operazioni rientranti nei casi di esenzione	41
10.2.4 Operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 TUB	42
10.3 Procedure deliberative delle Banche Affiliate	42
10.3.1. Fase preliminare	42
10.3.2. Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza	43
10.3.2.1 Fase istruttoria (o pre-deliberativa)	43
10.3.2.2 Fase deliberativa	44
10.3.3. Operazioni rientranti nei casi di esenzione	45
10.3.4 Operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 TUB	46
10.4 Procedure deliberative delle Altre Società del Gruppo Bancario	46
10.4.1. SOCIETÀ del gruppo bancario controllate dalla Capogruppo	47
10.4.2. SOCIETÀ del gruppo bancario controllate dalle Banche Affiliate	48
10.5. SEGNALAZIONI di Vigilanza	49
11. ALTRI DOCUMENTI	49
11.1. TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E RELATIVE SOGLIE	49
12. PRESIDI DI CONTROLLO	53

1. Glossario

Ai fini del presente Regolamento:

- **“Attività di rischio”** indica le esposizioni nette definite in coerenza con la disciplina in materia di *“Grandi Esposizioni”* prevista dal Regolamento UE n. 575/2013 (Parte 4, articolo 389), nonché con le previsioni di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e s.m.i..
- **“Amministratori Indipendenti”** ai fini della disciplina dei Soggetti Collegati l'amministratore indipendente è colui che:
 - a) è in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB;
 - b) non ha interessi nell'operazione ai sensi dell'articolo 2391 c.c.;
 - c) non è controparte dell'operazione o Soggetto Collegato nella stessa.

Si precisa che l'amministratore indipendente non può essere un amministratore esecutivo ovvero non può essere membro del Comitato Esecutivo né essere destinatario di deleghe o svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa.

- **“Banca/Banche Affiliata/e”** singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali e/o le Casse *Raiffeisen* aderenti al Gruppo Bancario, in quanto soggette all'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo in virtù della sottoscrizione del Contratto di Coesione;
- **“Capogruppo”** Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., o in forma abbreviata Cassa Centrale in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario;
- **“Comitato degli Amministratori Indipendenti”** indica il comitato endo-consiliare della Capogruppo, istituito ai sensi della Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, con ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali;
- **“Controllo”** indica, ai sensi dell'articolo 23 TUB:
 - a) i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, c.c.;
 - b) il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;
 - c) i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa: tale situazione ricorre, ad esempio,

in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari;

- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- **"Esponenti aziendali"**: indica i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, gli amministratori e i sindaci, il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale (a titolo esemplificativo il soggetto che ricopra la carica di Condirettore Generale ed eventualmente il Vice Direttore Generale, a fronte di una valutazione condotta dalla Banca Affiliata in ragione delle deleghe a questi conferite). I sindaci supplenti non rientrano nella definizione di esponenti aziendali;
- **"Fondi propri"** indica la somma del capitale di classe 1 e di classe 2 di un ente, così come disciplinato nella Parte Due "Fondi Propri" del Regolamento UE N. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. CRR);
- **"Funzioni Aziendali di Controllo"** indica la Funzione di conformità alle norme (Compliance), la Funzione di controllo dei rischi (Risk Management), la Funzione Antiriciclaggio e la Funzione di revisione interna (Internal Audit);
- **Gruppo Cassa Centrale/Gruppo Bancario**: Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, composto dalla Capogruppo e dalle Società del Gruppo Bancario.
- **"Indice di rilevanza del controvalore"** indica il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo. Si precisa che, nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni, il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

- **"Indice di rilevanza dell'attivo"** indica il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca, comprese le poste fuori bilancio. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- **"Influenza Notevole"** indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'Influenza Notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

a) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;

b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di

controllo congiunto: tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate;

- c) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “Operazioni di Maggiore Rilevanza” come definite nel presente documento – lo scambio di personale manageriale e la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'Influenza Notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a Influenza Notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- **“Influenza significativa” ai sensi delle Disposizioni ex CRDV:** in assenza di una definizione normativa, si rimanda alla definizione di “Influenza Notevole” di cui sopra da coordinare con le previsioni in materia di “Partecipazione qualificata”;
- **“Intermediari Vigilati”** indica le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza;
- **“Operazione con Soggetti Collegati”** significa la transazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati:
 - i. quelle effettuate tra componenti di un Gruppo Bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto (per tale intendendosi il rapporto esistente tra una singola società che detiene, in via diretta e indiretta, l'intero capitale sociale di altra società);
 - ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
 - iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato, tra cui le

operazioni di prestito obbligazionario effettuate dalle Banche Affiliate verso la Capogruppo perché rientranti tra le operazioni di trasferimento fondi infragruppo¹;

- iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Si precisa altresì che non configurano nuove operazioni con Soggetti Collegati le revisioni degli affidamenti a tempo indeterminato in bonis (c.d. "rinnovi di fidi a revoca" a fini meramente interni) che non comportano una modifica del rapporto creditizio, in condizioni di stabilità del profilo di rischio. Lo stesso vale per eventuali delibere tecniche, come individuate nell'ambito della normativa interna di Gruppo sul Credito, assunte a valere di finanziamenti concessi a Soggetti Collegati.

Tale esclusione dell'applicazione della disciplina vale a condizione che l'operazione abbia seguito almeno una volta l'iter ordinario previsto dalla normativa in base alla tipologia ed all'importo dell'operazione e sia quindi stata oggetto di valutazione da parte degli Organi competenti.

Eventuali revisioni delle operazioni verso Soggetti Collegati, diverse da quelle sopra identificate, (intendendosi qualsiasi variazione dei termini dell'operazione, comprese eventuali variazioni delle condizioni economiche applicate all'operazione o più in generale dei termini contrattuali), si qualificano come nuova operazione con Soggetto Collegato.

- **"Operazione di Importo Esiguo"** indica l'operazione con Soggetti Collegati individuata – TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E RELATIVE SOGLIE, in base ai criteri quantitativi e qualitativi determinati con riferimento alle diverse tipologie di operazione;
- **"Operazione di Maggiore Rilevanza"**, indica l'operazione con Soggetti Collegati individuata – TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E RELATIVE SOGLIE, in base ai criteri quantitativi e qualitativi determinati con riferimento alle diverse tipologie di operazione;
- **"Operazione di Minore Rilevanza"**, indica l'operazione con Soggetti Collegati individuata – TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E RELATIVE SOGLIE, colonna "Operazioni di minore rilevanza", in base ai criteri quantitativi e qualitativi determinati con riferimento alle diverse tipologie di operazione;
- **"Operazione infragruppo"**, indica l'operazione conclusa tra le Società del Gruppo Bancario o tra queste e una Società Controllata (anche congiuntamente) o sottoposta a Influenza

¹ Linee collateralizzate, linee estere di cassa, linee finanziarie non garantite.

Notevole non appartenente al Gruppo Bancario². Le Operazioni Infragruppo sono classificate in base alle soglie definite nel paragrafo 11.1 “TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E RELATIVE SOGLIE”.

- **“Operazione Ordinaria”**, indica l'Operazione con Soggetti Collegati, non di Maggiore Rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della Società del Gruppo Bancario e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Tali operazioni sono individuate sulla base di tutti i seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;
- **“Operazioni realizzate in esecuzione di un disegno unitario”**: indica quell'insieme di operazioni, anche di carattere non omogeneo, compiute nel corso del medesimo esercizio con lo stesso Soggetto Collegato (inteso come parte correlata e relativi soggetti connessi), svolte con l'obiettivo di perseguire un'unica finalità; ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, il valore di dette operazioni viene cumulato;
- **“Operazione Urgente”** indica l'operazione il cui carattere di urgenza sia specificamente comprovato da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.
- **“Parte Correlata”** indica i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Capogruppo, le Banche Affiliate e/o gli ulteriori Intermediari Vigilati facenti parte del Gruppo Bancario:
 1. l'esponente aziendale;
 2. il partecipante, da intendersi come ciascun soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss., TUB;
 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 4. la società o l'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Capogruppo o una Società del Gruppo Bancario sia in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza Notevole.
- **“Parte Correlata ai fini dell'articolo 88 della Direttiva 2013/36 (c.d. CRD V)”**: indica i componenti dell'organo di gestione, intendendo per tali i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca e i soggetti ad essi riconducibili.

In particolare, si intendono riconducibili ai componenti dell'organo di gestione della Capogruppo e delle Banche Affiliate per gli adempimenti previsti dal presente paragrafo:

² Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati quelle poste in essere tra componenti del Gruppo Bancario quando tra esse intercorra un rapporto di controllo totalitario. Cfr. Definizione di “Operazione con Soggetti Collegati”.

- a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione;
- b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o siano membri dell'organo di gestione.
- **“Parte correlata non finanziaria”**: una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non-finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle Banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una Parte Correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
- **“Partecipazione qualificata”** indica una Partecipazione, diretta o indiretta, in un'impresa che rappresenta almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa. A tali fini non si tiene conto delle azioni e dei diritti rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, purché non superiori al 2% del capitale dell'impresa partecipata;

Rientrano tra le partecipazioni qualificate, al ricorrere dei requisiti sopra indicati e in presenza di un legame durevole, le seguenti fattispecie:

- a) il possesso di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, emessi da una società a fronte di apporti non imputati a capitale che, senza dar luogo a un diritto al rimborso, danno diritto a una quota degli utili dell'attività ovvero a una quota del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o del patrimonio destinato a uno specifico affare;
- b) la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, attribuendo diritti su azioni o su altre forme di equity di cui al precedente punto a), comportino per la banca, il gruppo bancario e/o gli intermediari finanziari l'impegno incondizionato ad acquistare una partecipazione oppure consentano, se esercitati o convertiti, di esercitare il controllo o un'influenza notevole su un'impresa, tenendo conto degli altri possessi, diritti e di ogni altra circostanza rilevante;
- c) la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per la banca, per il gruppo bancario e/o gli intermediari finanziari l'assunzione del rischio economico proprio di una interessenza partecipativa. Non si considerano partecipazione le azioni o quote di capitale di cui una banca e/o gli intermediari finanziari,

per effetto dei medesimi contratti, abbia acquisito la titolarità senza assumere il relativo rischio economico o i cui diritti di voto possano essere esercitati, a propria discrezione, dalla controparte.

- **“Società Controllate”** indica l'insieme delle Banche Affiliate e di tutte le altre Società controllate a fini civilistici direttamente o indirettamente dalla Capogruppo e/o dalle Banche Affiliate;
- **“Società del Gruppo Bancario”**: le Banche Affiliate, le altre Banche, le Società finanziarie o strumentali controllate, direttamente e/o indirettamente, dalla Capogruppo;
- **“Soggetti Connessi”** indica:
 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
 2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
 3. gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
- **“Soggetti Collegati”** indica l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, la Capogruppo, le Banche Affiliate e le altre Società appartenenti al Gruppo Bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di Soggetti Collegati determinato dalla Capogruppo;
- **“Stretti Familiari”** indica i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

2. Premessa

2.1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente Regolamento di Gruppo per la Gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati (di seguito il "Regolamento"), in coerenza con la disciplina, contenuta nella Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 ("Disposizioni di Vigilanza per le banche" di seguito "Disposizioni di Vigilanza"), mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone che le Banche e le Capogruppo, nei casi di gruppo bancario, si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

Tali presidi includono la previsione di limiti prudenziali all'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, l'adozione di specifiche procedure deliberative, nonché assetti organizzativi e controlli interni che consentano di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

A tal fine, il Gruppo è dotato di sistemi informativi volti a:

- censire i Soggetti Collegati e rendere disponibile tali informazioni a tutte le Società del Gruppo Bancario;
- registrare le Operazioni con Soggetti Collegati;
- garantire il rispetto degli iter deliberativi previsti dal presente Regolamento;
- monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio;
- redigere i flussi informativi e adempiere alle segnalazioni di vigilanza.

2.2. ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

Il presente Regolamento, e i suoi aggiornamenti, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, su proposta della Direzione General Counsel e con il parere della Direzione Compliance e della Direzione Risk Management.

Il Regolamento deve essere sottoposto anche al parere preventivo vincolante del Comitato degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, quale giudizio in merito alla complessiva idoneità dei processi a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni di Vigilanza.

Il Regolamento si applica:

- alla Capogruppo,

- alle Banche Affiliate, che sono tenute ad adottarlo alla prima adunanza utile dei rispettivi consigli di amministrazione per recepimento e relativa attuazione, previo parere vincolante dei rispettivi amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale, anche con riferimento alle rispettive Società Controllate appartenenti al Gruppo Bancario;
- alle altre Società del Gruppo Bancario, che sono tenute ad adottarlo per recepimento e relativa attuazione;

attribuendo i Ruoli coinvolti nei processi descritti nei successivi paragrafi, definiti nell'allegato "Ruoli".

La Capogruppo provvede all'aggiornamento del Regolamento qualora si verificano cambiamenti rilevanti nella normativa di riferimento o negli assetti organizzativi della Capogruppo o del Gruppo e, in conformità con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, la Capogruppo approva e rivede **con una cadenza almeno triennale** le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati stabilite nell'ambito del presente Regolamento.

Inoltre, il Regolamento è comunicato all'Assemblea dei soci della Capogruppo e delle Società del Gruppo Bancario e tenuto a disposizione per eventuali richieste delle Autorità di Vigilanza competenti.

Il presente Regolamento e gli eventuali successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet della Capogruppo e delle singole Banche Affiliate.

2.3. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Di seguito si riportano le principali fonti normative primarie e secondarie esterne:

- **Disposizioni di vigilanza per le banche” – Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013:**
 - Parte Terza, Capitolo 11 “Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di Soggetti Collegati”;
- **Articolo 53, comma 4 e ss., TUB**, in base al quale la Banca d'Italia: (i) disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle Banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati; (ii) ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio; (iii) disciplina i conflitti di interesse tra le Banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
- **Articolo 67, comma 1, lettere b) e d), TUB**, in base al quale la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il Gruppo Bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo

societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

Vengono, inoltre, in rilievo:

- la **Direttiva 2013/36/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e successivi aggiornamenti, art. 88 paragrafo 1 (**c.d. CRD IV**);
- il **Regolamento (UE) n. 575** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e successivi aggiornamenti;
- l'**articolo 136 TUB**, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della Capogruppo o delle Banche Affiliate, con i rispettivi esponenti nonché con altre categorie di soggetti specificamente indicate;
- l'**articolo 2391 c.c.**, in tema di interessi degli amministratori;
- con specifico riferimento al Gruppo Bancario Cooperativo, la **Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013**, recante le Disposizioni di Vigilanza per le Banche (in particolare la Parte Terza, Capitolo 6);
- resta ferma l'applicazione dei **principi contabili internazionali ai fini della predisposizione del bilancio annuale e semestrale (in conformità allo IAS 24)**, che include una specifica rendicontazione delle operazioni con parti correlate, come definite dai principi stessi.

Di seguito si riportano le principali fonti normative interne:

- Contratto di Coesione;
- Statuto della Capogruppo e Statuti delle Banche Affiliate;
- Normativa interna di Gruppo relativa al Comitato degli Amministratori Indipendenti, pro tempore vigente;
- Normativa interna di Gruppo sulla gestione dei conflitti di interesse, pro tempore vigente.

Si riporta inoltre un elenco di ulteriore normativa interna tempo per tempo vigente, che si affianca e coordina con la materia oggetto del presente Regolamento:

- Normativa interna di Gruppo in materia di concessione del credito, monitoraggio del credito e gestione del credito deteriorato, pro tempore vigente;
- Normativa interna in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie, pro tempore vigente;
- Normativa interna di Gruppo in materia di investimenti partecipativi, pro tempore vigente;
- Normativa interna di Gruppo in materia di investimenti immobiliari, pro tempore vigente;
- Normativa interna di Gruppo per la gestione delle operazioni personali, pro tempore vigente;
- Normativa interna di Gruppo sul Risk Appetite Framework, pro tempore vigente;
- Normativa interna di Gruppo in materia di gestione della spesa, pro tempore vigente.

3. Ruoli e responsabilità della Capogruppo

Di seguito si riportano i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle Strutture della Capogruppo coinvolti nel presente Regolamento.

3.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva, su proposta della Direzione General Counsel con il parere della Direzione Compliance, il presente Regolamento ed eventuali modifiche o integrazioni, tenendo conto del parere vincolante del Comitato degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale;
- approva, con cadenza annuale, livelli di propensione al rischio nei confronti dei Soggetti Collegati in rapporto ai fondi propri individuali di Cassa Centrale e consolidati, acquisito il parere del Comitato Amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale;
- assicura che le Banche Affiliate stabiliscano soglie di propensione al rischio per le esposizioni nei confronti dei Soggetti Collegati prudenti e coerenti con l'approccio generale del Gruppo;
- valuta le proposte di deliberazione di Operazioni con Soggetti Collegati che la Capogruppo intende realizzare, tenendo conto del parere espresso dal Comitato degli Amministratori Indipendenti e dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, ad esclusione delle operazioni rientranti nei casi di esenzione o che siano deliberate dagli organi delegati;
- trasmette all'Assemblea dei Soci una informativa annuale in merito a eventuali Operazioni di Maggiore Rilevanza deliberate nonostante il parere negativo o i rilievi espressi dal Comitato degli Amministratori Indipendenti e/o dal Collegio Sindacale;
- esprime il proprio assenso al perfezionamento di Operazioni di Maggiore Rilevanza che le Società del Gruppo Bancario intendono realizzare, nei casi previsti dal presente Regolamento;
- è competente in via esclusiva per l'adozione delle delibere-quadro previste dal paragrafo 7.2, lettera d) e del relativo plafond.
- approva, tenendo conto del parere del Collegio Sindacale, il piano di rientro, redatto nel caso in cui si superino i limiti sulle esposizioni verso Soggetti Collegati.

3.2. COMITATO AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Comitato Amministratori Indipendenti:

- esprime il proprio parere vincolante in merito alla complessiva idoneità dei processi definiti dal presente Regolamento a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni di Vigilanza. Nella formulazione del parere, si avvale delle risultanze delle analisi elaborate dalle Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo, ciascuna secondo le proprie competenze;
- esprime il proprio parere in merito ai livelli di propensione al rischio nei confronti dei Soggetti Collegati in rapporto ai fondi propri individuali di Cassa Centrale e consolidati;
- esprime il proprio parere preventivo a supporto della delibera del Consiglio di Amministrazione volta ad assicurare che le Banche Affiliate stabiliscano soglie di propensione al rischio per le

esposizioni nei confronti dei Soggetti Collegati prudenti e coerenti con l'approccio generale del Gruppo;

- si esprime, qualora interpellato, in merito alla classificazione di un'Operazione con Soggetti Collegati che la Capogruppo intenda realizzare;
- esprime il proprio parere preventivo e motivato sull'interesse del Gruppo al compimento di un'Operazione con Soggetti Collegati da parte della Capogruppo, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- esprime il proprio parere preventivo e motivato sull'interesse del Gruppo al compimento di Operazioni di Maggiore Rilevanza che le Società del Gruppo Bancario intendono realizzare, nei casi previsti dal presente Regolamento;
- adempie agli obblighi di competenza del Comitato degli Amministratori Indipendenti definiti nel presente Regolamento per le Società del Gruppo Bancario controllate dalla Capogruppo;
- svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali;
- riceve i flussi informativi periodici in materia di Operazioni con Soggetti Collegati e attività di rischio verso Soggetti Collegati previsti dal presente Regolamento.

3.3. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale:

- esprime il proprio parere vincolante in merito alla complessiva idoneità dei processi definiti dal presente Regolamento a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni di Vigilanza. Nella formulazione del parere, si avvale delle risultanze delle analisi elaborate dalle Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo, ciascuna secondo le proprie competenze;
- esprime il proprio parere in merito ai livelli di propensione al rischio nei confronti dei Soggetti Collegati in rapporto ai fondi propri individuali di Cassa Centrale e consolidati;
- esprime il proprio parere preventivo a supporto della delibera del Consiglio di Amministrazione volta ad assicurare che le Banche Affiliate stabiliscano soglie di propensione al rischio per le esposizioni nei confronti dei Soggetti Collegati prudenti e coerenti con l'approccio generale del Gruppo;
- con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza che la Capogruppo intenda realizzare, qualora il Comitato degli Amministratori Indipendenti abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, esprime un parere preventivo non vincolante in merito;
- esprime il proprio parere in merito al piano di rientro, redatto nel caso in cui si superino i limiti sulle esposizioni verso Soggetti Collegati.

3.4. FUNZIONE INTERNAL AUDIT

La Funzione Internal Audit:

- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e all'organo con funzione di supervisione strategica;
- riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse. Se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

3.5. FUNZIONE COMPLIANCE

La Funzione Compliance:

- fornisce al Consiglio di Amministrazione il proprio parere sulla conformità normativa del presente Regolamento;
- verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

3.6. FUNZIONE RISK MANAGEMENT

La Funzione Risk Management:

- fornisce agli Amministratori Indipendenti, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione la propria valutazione preventiva sulla coerenza del presente Regolamento con il complessivo framework di gestione e controllo dei rischi;
- verifica la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività della Capogruppo e delle Banche Affiliate, nonché la congruità dei parametri adottati per l'identificazione dei livelli di propensione al rischio con le caratteristiche organizzative e l'operatività tipica del Gruppo;
- valuta le richieste di verifica del rispetto dei limiti alle attività di rischio individuali, nel caso in cui l'Operazione con Soggetti Collegati che la Capogruppo intende realizzare comporti l'assunzione di attività di rischio, derivanti dai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria;
- cura la misurazione dei rischi – anche di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati;
- verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative;
- controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna struttura e unità operativa con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne e nelle delibere annuali relative ai limiti;
- monitora l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che

eventualmente assistono le operazioni e segnala eventuali superamenti dei limiti posti dalla normativa;

- svolge attività di consulenza alle Società del Gruppo Bancario che non hanno esternalizzato la Funzione con riferimento al proprio ambito di competenza.
- qualora l'Operazione costituisca Operazione di Maggior Rilievo ai sensi della normativa interna di Gruppo in materia di Operazioni di Maggior Rilievo, la Direzione Risk Management rilascia la Risk Opinion.

3.7. DIREZIONE GENERAL COUNSEL

La Direzione General Counsel si occupa del coordinamento e del monitoraggio della disciplina in materia di Soggetti Collegati all'interno del Gruppo, anche per il tramite dell'emanazione di eventuali procedure e/o istruzioni operative.

3.7.1 UFFICIO SOGGETTI COLLEGATI E PARTECIPAZIONI

All'interno della Direzione General Counsel, l'Ufficio Soggetti Collegati e Partecipazioni:

- assicura la raccolta e la corretta compilazione delle schede di censimento della Capogruppo e la distribuzione della modulistica aggiornata alle Società del Gruppo Bancario;
- assicura la raccolta e conservazione delle schede di censimento delle Parti Correlate della Capogruppo, nonché il censimento dei Soggetti Collegati all'interno del sistema informativo, avvalendosi anche degli strumenti di consultazione camerale disponibili;
- fornisce supporto alle Società del Gruppo Bancario in merito alla classificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati;
- fornisce supporto alle Società del Gruppo Bancario nella predisposizione dei flussi informativi periodici previsti dal presente Regolamento;
- coordina la predisposizione dei flussi informativi periodici a cura della Capogruppo, previsti dal presente Regolamento.
- coordina, con il supporto delle Direzioni interessate, gli sviluppi informatici in ambito Soggetti Collegati.

3.8. DIREZIONE CREDITI

La Direzione Crediti:

- in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi di rischio, come definiti nella normativa interna di Gruppo in materia di concessione del credito, ai fini del controllo sulle grandi esposizioni:
 - riscontra le richieste di inserimento in gruppi di rischio di Soggetti Collegati. valuta eventuali relazioni intercorrenti tra le controparti e tra queste e la Capogruppo e le Società del Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come Parte Correlata

o Soggetto Connesso e lo comunica all'Ufficio Soggetti Collegati e Partecipazioni per gli adempimenti conseguenti;

- fornisce supporto al Comitato Amministratori Indipendenti e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in relazione alle Operazioni di Maggiore rilevanza delle Società del Gruppo in materia di credito;
- gestisce le funzioni del sistema informativo deputate a produrre le informazioni riguardanti i prestiti concessi ai soggetti rilevanti ai fini dell'art. 88 della Direttiva 2013/36.

3.9. SERVIZIO SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Il Servizio Segnalazioni di Vigilanza

- fornisce i requisiti informativi funzionali alla rappresentazione segnaletica delle Operazioni con soggetti collegati e delle relative esposizioni creditizie;
- provvede ad inoltrare alla Banca d'Italia, con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente, le segnalazioni relative alle attività di rischio e alle Operazioni con Soggetti Collegati a livello individuale, nonché le segnalazioni dell'attività di rischio a livello consolidato;
- fornisce supporto alle Banche del gruppo in merito a quesiti segnaletici in materia.

4. Ruoli e responsabilità della Banca Affiliata

Di seguito si riportano i ruoli e responsabilità degli Organi e delle Strutture della Banca Affiliata coinvolti nel presente Regolamento.

4.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- delibera, previo parere vincolante degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, il recepimento del presente Regolamento e di eventuali modifiche e integrazioni dello stesso;
- approva, con cadenza annuale, i livelli di propensione al rischio nei confronti dei Soggetti Collegati in rapporto ai fondi propri individuali, acquisito il parere degli Amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale;
- è competente per l'adozione delle delibere-quadro e la determinazione dei criteri per l'identificazione delle operazioni ordinarie, in relazione alla specifica operatività della Banca Affiliata;
- valuta le proposte di deliberazione di Operazioni con Soggetti Collegati che la Banca Affiliata intende realizzare, ad esclusione di quelle rientranti in un caso di esenzione che siano deliberate da organi delegati. In tale sede, tiene anche conto degli eventuali pareri del/ degli Amministratore/i Indipendente/i e del Collegio Sindacale;

- richiede l'autorizzazione della Capogruppo per il perfezionamento delle Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza.

4.2. AMMINISTRATORE/I INDIPENDENTE/I

Ove non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso dei necessari requisiti, i compiti sono svolti singolarmente dall'unico amministratore indipendente o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano due. In ogni caso, le Banche Affiliate di minore dimensione e complessità operativa non tenute, ai sensi delle disposizioni sulla governance, a costituire comitati interni all'organo con funzione di supervisione strategica, possono assegnare questi compiti a singoli o più amministratori indipendenti.

Nel caso in cui tali compiti siano assegnati ad un unico soggetto, la Banca Affiliata provvede a nominare un supplente, munito dei medesimi requisiti, nel caso in cui il primo sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

L'Amministratore Indipendente o gli Amministratori Indipendenti (eventualmente riuniti in un Comitato):

- esprime il proprio parere vincolante in merito al Regolamento e alle sue integrazioni e modifiche;
- esprime il proprio parere in riferimento ai livelli di propensione al rischio nei confronti dei Soggetti Collegati in rapporto ai fondi propri individuali;
- si esprime, qualora interpellato, in merito alla classificazione di un'Operazione con Soggetti Collegati che la Banca Affiliata intenda realizzare;
- esprime il proprio parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca Affiliata al compimento di un'Operazione con Soggetti Collegati (ad eccezione di quelle rientranti nei casi di esenzione), nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. In tale sede, rappresenta anche eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare;
- esprime il proprio parere preventivo e motivato sull'adozione di delibere-quadro secondo le procedure deliberative previste dal presente Regolamento;
- adempie agli obblighi di competenza anche per le Società del Gruppo Bancario controllate dalla Banca Affiliata.

4.3. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale:

- esprime il proprio parere vincolante in merito al Regolamento;
- esprime il proprio parere in riferimento ai livelli di propensione al rischio nei confronti dei Soggetti Collegati in rapporto ai fondi propri individuali; con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza che la Banca Affiliata intende realizzare, qualora l'Amministratore

Indipendente/gli Amministratori Indipendenti abbia/no espresso parere negativo o condizionato a rilievi, esprime un parere preventivo in merito.

4.4. REFERENTE SOGGETTI COLLEGATI

Per le Banche Affiliate viene individuato un referente Soggetti Collegati, la cui funzione è assimilabile a quella dell'Ufficio Soggetti Collegati e Partecipazioni della Capogruppo. Il Referente svolge funzioni di snodo e coordinamento nei rapporti con gli/l'Amministratori/e Indipendenti/e, con la Capogruppo e con le eventuali Società del Gruppo Bancario controllate dalla Banca Affiliata. Tale Funzione, dovrà essere incardinata in una Struttura operativa della Banca Affiliata e pertanto non potrà essere svolta dai Referenti delle Funzioni Aziendali di Controllo, né da un Soggetto Collegato.

4.5. DIREZIONE CREDITI

La Direzione Crediti di ciascuna Banca Affiliata:

- in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei Gruppi di Rischio, come definiti nella normativa interna di Gruppo in materia di concessione del credito, ai fini del controllo sulle grandi esposizioni, con l'eventuale supporto della Direzione Crediti di Capogruppo;
- valuta eventuali relazioni intercorrenti tra le controparti e tra queste e la Banca, la Capogruppo e le Società del Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come Parte Correlata o Soggetto Connesso e lo comunica al Referente Soggetti Collegati;
- gestisce le funzioni del sistema informativo deputate a produrre le informazioni riguardanti i prestiti concessi ai soggetti rilevanti ai fini dell'art. 88 della Direttiva 2013/36.

4.6. REFERENTE RISK MANAGEMENT

Il Referente della Funzione di Risk Management presso le Banche Affiliate:

- valuta il rispetto dei limiti alle attività di rischio individuali, nel caso in cui l'Operazione con Soggetti Collegati che la Banca intende realizzare comporti l'assunzione di attività di rischio, sulla base delle richieste dei soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria;
- cura la misurazione dei rischi – anche di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati;
- si interfaccia con la Funzione di Risk Management di Capogruppo, con particolare riferimento al processo di definizione delle soglie di propensione al rischio.

4.7. STRUTTURA CHE SI OCCUPA DI SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

La struttura che si occupa di segnalazioni di vigilanza della Banca Affiliata effettua le segnalazioni riferite alle attività di rischio e alle Operazioni con Soggetti Collegati a livello individuale, nel rispetto

della disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente, e in linea con le indicazioni fornite dalla Capogruppo.

5. Ruoli e responsabilità delle Altre Società del Gruppo Bancario

Al fine di evitare possibili elusioni della normativa attraverso Operazioni con Soggetti Collegati compiute dalle componenti non bancarie del Gruppo, la Capogruppo individua apposite istruzioni e direttive che tali Società devono rispettare, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse.

In particolare, per le Altre Società del Gruppo Bancario che siano prive di Amministratori Indipendenti, i compiti che la normativa assegna a questi ultimi in relazione alle procedure deliberative delle Operazioni con Soggetti Collegati sono svolti dal Comitato degli Amministratori Indipendenti della Capogruppo per le Società del Gruppo Bancario Controllate dalla Capogruppo mentre per le Società del Gruppo Bancario Controllate dalle Banche Affiliate tali compiti sono svolti dagli Amministratori Indipendenti della Banca Affiliata controllante.

Di seguito si riportano i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle Strutture delle Altre Società del Gruppo Bancario coinvolti nel presente Regolamento.

5.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- delibera il recepimento del presente Regolamento;
- se applicabile, approva il livello di propensione al rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, in coerenza con le linee di indirizzo fornite dalla Capogruppo;
- previa acquisizione del parere degli Amministratori indipendenti, delibera le Operazioni con Soggetti Collegati che la società intende realizzare, ad esclusione di quelle rientranti in un caso di esenzione che siano deliberate dagli organi delegati; richiede l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo per il perfezionamento delle Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza nei termini previsti dal presente Regolamento.

5.2. REFERENTE SOGGETTI COLLEGATI

Le Altre Società del Gruppo Bancario individuano un referente interno, con funzioni di snodo e coordinamento nei rapporti tra la stessa società e la Capogruppo o la Banca Affiliata che la controlla. Tale Funzione dovrà essere incardinata in una Struttura operativa della Società e pertanto non potrà essere svolta dai Referenti / Responsabili delle Funzioni di Controllo, ove presenti, né da un Soggetto Collegato.

5.3. FUNZIONE RISK MANAGEMENT

5.3.1. ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO BANCARIO DOTATE DI UNA FUNZIONE RISK MANAGEMENT INTERNA

Per queste Società, il Responsabile della Funzione, con il supporto della Direzione Risk Management di Capogruppo, qualora opportuno:

- verifica la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività della Società, nonché la congruità dei parametri adottati per l'identificazione dei livelli di propensione al rischio con le caratteristiche organizzative e l'operatività tipica della stessa;
- valuta le richieste di verifica del rispetto dei limiti alle attività di rischio individuati, nel caso in cui l'Operazione con Soggetti Collegati che la Società intende realizzare comporti l'assunzione di attività di rischio, derivanti dai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria;
- cura la misurazione dei rischi – anche di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati;
- verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative;
- controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna struttura e unità operativa con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne e nelle delibere annuali relative ai limiti;
- monitora l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni;
- qualora l'Operazione costituisca Operazione di Maggior Rilievo ai sensi del Regolamento di Gruppo per le Operazioni di Maggior Rilievo della Direzione Risk Management, acquisisce la Risk Opinion rilasciata dalla Direzione Risk Management.

5.3.2. ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO BANCARIO NON DOTATE DI UNA FUNZIONE RISK MANAGEMENT INTERNA

Per queste Società, le attività dettagliate al paragrafo 5.3.1. – Altre Società del Gruppo Bancario dotate di una funzione di Risk Management interna sono svolte dalla Direzione Risk Management di Capogruppo.

5.4. STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA CONTRIBUZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA CONSOLIDATE

La struttura che si occupa della contribuzione alle Segnalazioni di Vigilanza consolidate è tenuta alla contribuzione alla segnalazione consolidata delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, secondo le istruzioni tempo per tempo fornite dalla Capogruppo.

6. Perimetro dei Soggetti Collegati del Gruppo

La Capogruppo identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei Soggetti Collegati del Gruppo sulla base delle informazioni disponibili e con il supporto delle strutture operative delle Società del Gruppo Bancario.

Il perimetro dei Soggetti Collegati del Gruppo è composto da:

- “parti correlate”:
 1. l'esponente aziendale;
 2. il partecipante;
 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- “soggetti connessi”:
 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Benché non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, la Capogruppo e ciascuna Banca Affiliata o Intermediario Vigilato censiscono, in un apposito registro, come stretti familiari di una Parte Correlata anche gli affini sino al 2° grado e tengono tali informazioni a disposizione per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

6.1 ALTRI DIPENDENTI E COLLABORATORI IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI

Posto che potenziali rischi di conflitti di interessi, a partire dall'attività più tipica di erogazione del credito, si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, collocati a diversi livelli gerarchico-funzionali, ciascuna Società del Gruppo Bancario presidia le operazioni in cui tali dipendenti e collaboratori aziendali, diversi dalle Parti Correlate, possono avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse.

Il Gruppo identifica il perimetro di soggetti da prendere in considerazione a questi fini con il cd. "personale più rilevante" individuato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio delle Società del Gruppo.

La Struttura competente, di volta in volta individuata presso la Capogruppo, le Banche Affiliate e le altre Società del Gruppo Bancario, individua e censisce il personale come sopra identificato e si impegna a tenerlo costantemente aggiornato nel caso intervengano modifiche.

Le altre Società del Gruppo Bancario che non identificano il personale più rilevante a livello individuale, in quanto non soggette alla disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e di incentivazione, applicano comunque presidi coerenti con quelli rappresentati nel presente paragrafo, in riferimento al personale più rilevante identificato come tale a livello consolidato.

Oltre ad eventuali presidi previsti all'interno della regolamentazione interna (es. Codice Etico, Regolamento Disciplinare, ecc.), i soggetti rientranti in tale perimetro sono tenuti a dichiarare e gestire le situazioni di interesse nelle operazioni come previsto nel Regolamento di Gruppo per la gestione dei conflitti di interesse.

Ove non rientranti nella definizione di Operazioni con Soggetti Collegati, le situazioni di interesse del "personale più rilevante" devono essere rendicontate con periodicità almeno annuale al/agli Amministratore/i Indipendente/i.

6.2 ADEMPIMENTI RIGUARDANTI I PRESTITI CONCESSI AI SOGGETTI RILEVANTI AI FINI DELL'ART. 88 DELLA DIRETTIVA 2013/36

L'art. 88 della Direttiva 2013/36, come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V), prevede che "i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta", prescrivendo a tal fine di utilizzare una specifica definizione di parte correlata, che risulta solo in parte coincidente con le altre categorie di soggetti rilevanti ai fini del presente Regolamento.

La Capogruppo e le Banche Affiliate, pertanto, devono assicurare il rispetto della menzionata disposizione nei rapporti riguardanti i componenti dell'organo di gestione, intendendo per tali i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca e nei confronti dei soggetti ad essi riconducibili, in coerenza con la disposizione in esame. In particolare, si intendono riconducibili ai componenti dell'organo di gestione della Capogruppo e delle Banche del Gruppo ai fini degli adempimenti previsti dal presente paragrafo:

- a) il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di un membro dell'organo di gestione (stretto familiare);
- b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o un suo stretto familiare di cui alla lettera a):

- o detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa;
- o occupa posizioni dirigenziali³ o è membro dell'organo di gestione.

Raccordando tale disciplina con i soggetti rilevanti ai fini del Registro 285 si evidenzia quanto segue:

- o i componenti dell'organo di gestione vengono a coincidere con la definizione di esponenti aziendali ai fini della Circolare 285/2013;
- o il perimetro dei soggetti ad essi riconducibili risulta essere così composto:
 - Coniuge/Convivente more uxorio/partner registrato ai sensi del diritto nazionale
 - Figlio (sia minorenni che maggiorenne) dell'esponente aziendale;
 - Genitore dell'esponente aziendale;
 - Società con partecipazione >10% detenuta dall'esponente aziendale;
 - Società con partecipazione >10% detenuta dallo stretto familiare;
 - Società nelle quali l'esponente aziendale occupa posizioni dirigenziali o ricopre l'incarico di amministratore o sindaco;
 - Società nelle quali lo stretto familiare occupa posizioni dirigenziali o ricopre l'incarico di amministratore o sindaco.

In presenza di specifiche richieste dell'Autorità di vigilanza, i dati e la documentazione relativi ai prestiti con i soggetti indicati dovranno essere resi disponibili - anche sulla base delle informazioni fornite dai componenti dell'organo di gestione in merito ai soggetti ad essi riconducibili - dalla Direzione Crediti della Capogruppo o della singola Banca in modo da poterne fornire evidenza con tempestività.

7. Operazioni con Soggetti Collegati

Costituiscono Operazioni con Soggetti Collegati quelle poste in essere dalle Società del Gruppo Bancario con una controparte appartenente al perimetro definito al Capitolo 6, che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Tenuto conto dei rispettivi ambiti di operatività delle Società del Gruppo Bancario, tali Operazioni si riferiscono quantomeno alle seguenti tipologie di attività e di rapporti:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, incluse le operazioni di leasing e il rilascio di garanzie;

³ Per "**posizioni dirigenziali**" si intendono da ricomprendere i dirigenti con responsabilità strategiche come definiti ed individuati nel principio contabile IAS 24 ovvero: I **dirigenti con responsabilità strategiche** sono i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società. Come linea guida, rientrano tra questi soggetti: Il Direttore Generale, Il Vice Direttore Generale, componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e i dirigenti che riportano direttamente al Consiglio di Amministrazione o al Direttore Generale.at

- operazioni di raccolta e vendita di prodotti e servizi bancari e finanziari in genere;
- accordi di distribuzione di prodotti e servizi;
- contratti per la fornitura di beni e servizi di qualsiasi natura;
- assunzione e gestione del personale;
- operazioni di compravendita immobiliare;
- operazioni societarie quali acquisto e cessione di partecipazioni, fusioni, scissioni, acquisto di rami d'azienda, incluse le correlate operazioni su strumenti di capitale e di debito.

Le altre Società del Gruppo Bancario possono individuare nella normativa interna, con un ulteriore livello di dettaglio, i settori di attività e le tipologie di rapporti in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse.

Qualsiasi variazione successiva dei termini dell'operazione, comprese eventuali variazioni delle condizioni economiche applicate all'operazione o più in generale dei termini contrattuali, si qualificano come nuove operazioni, con conseguente adozione delle procedure deliberative previste dal presente Regolamento.

Mentre, non rilevano:

- I. le revisioni degli affidamenti a tempo indeterminato in bonis (c.d. "rinnovi di fidi a revoca" a fini meramente interni) che non comportano una modifica del rapporto creditizio in condizioni di stabilità del profilo di rischio, purché tali operazioni abbiano seguito almeno una volta l'iter ordinario previsto dal presente Regolamento;
- II. eventuali delibere tecniche assunte a valere di finanziamenti concessi a Soggetti Collegati.

7.1 ESCLUSIONI

Non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati:

- quelle effettuate tra componenti del Gruppo Bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato, tra cui le operazioni di prestito obbligazionario effettuate dalle Banche Affiliate verso la Capogruppo perché rientranti tra le operazioni di trasferimento fondi infragruppo;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

7.2 ESENZIONI E DEROGHE

Il Gruppo prevede procedure deliberative semplificate, che derogano - in tutto o in parte - alla disciplina prevista per le Operazioni con Soggetti Collegati, nei casi di seguito rappresentati:

a) Operazioni di importo esiguo

Si intendono di importo esiguo le operazioni come descritte e individuate nel paragrafo 11.1. TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E RELATIVE SOGLIE in base alla singola tipologia di operazione. *Ferme restando le soglie definite dalla Capogruppo, le Società del Gruppo Bancario possono definire importi più restrittivi, il presidio dei quali sarà a cura della singola Società.*

b) Operazioni ordinarie

Sono considerate ordinarie le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza, ove rientranti nell'ordinaria attività della Capogruppo e delle Società del Gruppo Bancario, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato e standard.

Per condizioni di mercato e standard si intendono:

- condizioni determinate in via preventiva e puntuale, applicabili indistintamente a tutta la clientela;
- condizioni basate su tariffe regolamentate, o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società del Gruppo Bancario sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- condizioni standardizzate applicate alle operazioni e servizi bancari resi ai Soggetti Collegati appartenenti al personale dipendente delle Società del Gruppo Bancario o a loro familiari, ove determinate in via preventiva dalla normativa aziendale;
- condizioni standardizzate applicate alle operazioni e servizi bancari resi ai Soggetti Collegati soci delle Banche Affiliate, ove determinate in via preventiva dalla normativa aziendale;
- condizioni diffusamente praticate dal sistema bancario in operazioni analoghe.

Il Gruppo valuta il carattere ordinario delle operazioni sulla base dei seguenti elementi:

- **riconcucibilità dell'operazione all'attività ordinaria della Società:** sono operazioni ordinarie quelle che rientrano tra quelle tipiche del *business* aziendale della Società del Gruppo Bancario; vi rientrano pertanto, a titolo indicativo e non esaustivo, l'attività di esercizio del credito ivi incluso il rilascio di garanzie, le operazioni di raccolta, l'acquisto, la vendita e il collocamento di strumenti finanziari, i servizi di incasso e pagamento. Non vi rientrano, a titolo indicativo e non esaustivo, gli investimenti in beni immobili e partecipativi, le sponsorizzazioni, le liberalità, gli accordi transattivi.
- **ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Società:** sono operazioni ordinarie quelle di cui sia accertata la ricorrenza non saltuaria (intesa come frequenza di esecuzione);

- **contenuto controvalore dell'operazione:** sono operazioni ordinarie quelle che non hanno dimensioni significativamente superiori a quelle realizzate con controparti non correlate di analoga natura, entità e rischio;
- **tipologia della controparte:** sono operazioni ordinarie quelle le cui caratteristiche risultino coerenti con la tipologia della controparte (nel caso del credito, ad esempio, se lo scopo del finanziamento richiesto è coerente rispetto alle caratteristiche del cliente e dell'attività da questi esercitata);
- **classificazione del rapporto:** non sono operazioni ordinarie quelle relative a crediti deteriorati, come individuate nella normativa di Gruppo in materia;
- **termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo:** sono operazioni ordinarie quelle a cui sono applicate condizioni in linea con quelle normalmente applicate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate per legge, a condizioni contrattuali standardizzate.

Non si considerano, dunque, ordinarie le operazioni che non rispettano le condizioni suddette o che sono di Maggiore Rilevanza, gli sconfinamenti⁴, gli acquisti, le locazioni attive e passive, i contratti e gli accordi/intese di natura commerciale o le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi ovvero altre tipologie di accordi con Soggetti Collegati non infragruppo.

Per l'individuazione delle tipologie di operazioni, delle dimensioni e delle condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato e *standard* nelle operazioni a favore di Soggetti Collegati del Gruppo relative alla propria operatività, la Capogruppo e le singole Società del Gruppo Bancario possono ricorrere all'adozione di apposita delibera con cadenza almeno annuale.

Tale delibera viene assunta dal Consiglio di Amministrazione di ogni Società del Gruppo Bancario previa acquisizione del parere del/degli Amministratore/i Indipendente/i. Essa contiene l'analisi dell'attività svolta, nonché la declinazione puntuale degli elementi che l'organo deliberante delegato è chiamato a riscontrare.

In assenza di una determinazione preventiva e puntuale delle condizioni standard, resta in ogni caso ferma la facoltà, nell'ambito delle procedure deliberative previste per le operazioni di minore rilevanza, di individuare il carattere di ordinarità dell'operazione facendo ricorso ai criteri sopra esposti ed esplicitandoli nella delibera.

In ogni caso vanno adeguatamente documentati, nella delibera o nella documentazione a supporto della decisione assunta dal soggetto delegato, gli elementi comprovanti il carattere

⁴ Per operazione di sconfinamento si intende l'autorizzazione a superare il limite dell'apertura di credito concessa sul conto corrente dalla Banca, in relazione al saldo contabile. Pertanto, possono essere considerate ordinarie le scoperture occasionali su conti correnti non affidati se contenute entro limiti di importo e durata in linea con le condizioni definite ed applicate alla clientela ordinaria.

ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi sopra richiamati.

c) Operazioni infragruppo

Alle Operazioni Infragruppo si applicano procedure deliberative semplificate secondo quanto previsto nei sottoparagrafi 10.2.3 e 10.3.3 "Operazioni rientranti nei casi di esenzione" e del paragrafo 10.4 "Procedure deliberative delle Altre Società del Gruppo Bancario" del presente Regolamento, rispettivamente per la Capogruppo, per le Banche Affiliate e per le Altre Società del Gruppo Bancario a condizione che nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati.

Ferma restando la valutazione di significatività da effettuarsi caso per caso, in via generale, si considerano sussistere interessi significativi (e quindi le relative Operazioni non potranno considerarsi Operazioni Esenti), alla luce dei vantaggi patrimoniali che altri Soggetti Collegati potrebbero conseguire dalla realizzazione dell'Operazione, qualora:

- vi sia condivisione, tra le società parti dell'Operazione, di uno o più Esponenti, allorché tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o sottoposte a Influenza Notevole con le quali l'Operazione è realizzata e il peso di tale componente superi il 25% della remunerazione complessiva del singolo Esponente interessato;
- la Società Controllata o sottoposta a Influenza Notevole controparte dell'Operazione sia partecipata, in misura almeno pari al 20% del capitale, anche da un'altra Società del Gruppo Bancario.

Non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera presenza della stessa persona quale Esponente Aziendale o appartenente all'alta direzione (inteso quale personale rientrante nella definizione di Personale più Rilevante di Gruppo) nelle Società del Gruppo coinvolte nell'Operazione, in assenza di altri indici di significatività sopra riportati.

Nei rapporti tra la Capogruppo e le Banche Affiliate, queste ultime applicano procedure deliberative semplificate limitatamente ai contratti per la fornitura di servizi e agli accordi di distribuzione di prodotti caratterizzati da i) trattamento omogeneo delle Banche Affiliate; ii) utilizzo di schemi contrattuali e listini prezzi standard, con preclusione di un trattamento migliore o peggiore alla singola Banca Affiliata. Tali condizioni vengono comunicate dalla Capogruppo nella fase pre-deliberativa.

d) Operazioni rientranti in una delibera-quadro

Il Gruppo prevede la possibilità di adottare delibere-quadro relative a categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate. In particolare, si stabilisce che eventuali delibere-quadro devono fare riferimento ad operazioni che presentano i seguenti requisiti:

- **specificità:** si intendono “specifiche” le operazioni che rientrano in una categoria determinata di Operazioni con Soggetti Collegati;
- **omogeneità:** si intendono “omogenee” le operazioni che hanno natura analoga e sono della medesima specie;
- **sufficiente determinatezza:** a titolo esemplificativo, l'operazione deve almeno riportare il prevedibile ammontare massimo, cumulativamente considerato, delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento della delibera.

Le delibere-quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno e sulla relativa attuazione deve essere data opportuna rendicontazione al Consiglio di Amministrazione.

La competenza per l'adozione di dette delibere-quadro è posta in capo al Consiglio di Amministrazione di ciascuna Società del Gruppo Bancario. Per le stesse trovano applicazione procedure deliberative conformi a quelle previste per le Operazioni di Minore o di Maggiore Rilevanza, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

e) Operazioni Urgenti

Sono da definirsi urgenti quelle operazioni il cui carattere di urgenza sia specificamente comprovato da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

Il Gruppo sceglie di non adottare procedure deliberative semplificate per le Operazioni Urgenti.

7.3 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Ai fini dell'identificazione delle Operazioni di Minore Rilevanza, il Gruppo tiene conto di specifici profili di natura qualitativa e quantitativa dell'operazione. Sono considerate di minore rilevanza le Operazioni con Soggetti Collegati individuate nel paragrafo 11.1 – TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E RELATIVE SOGLIE in base a ciascun ambito di operatività e relativo indice di controvalore.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza. Ai fini del cumulo si considerano anche le operazioni di importo esiguo.

7.4 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Ai fini dell'identificazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Gruppo tiene conto di specifici profili di natura qualitativa e quantitativa dell'operazione. Sono considerate di maggiore rilevanza le Operazioni con Soggetti Collegati individuate nel paragrafo 11.1 – TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E RELATIVE SOGLIE in base ad ambito di operatività e relativo indice di controvalore.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza. Ai fini del cumulo si considerano anche le operazioni di importo esiguo.

8. Limiti prudenziali all'assunzione delle attività di rischio

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati è contenuta all'interno dei limiti prudenziali previsti dalla Circ. 285/2013 di Banca d'Italia (Parte Terza, Cap. 11, Sez. II) in termini di attività di rischio rispetto ai fondi propri (a livello consolidato e individuale) differenziato per tipologia di Parte correlata.

Limiti percentuali riferiti ai fondi propri a livello consolidato	Parti correlate non finanziarie e relativi Soggetti Connessi			
	Esponente aziendale	Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole	Partecipante diverso da quello di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole	Soggetto diverso dal partecipante in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali
	5%	5%	7,50%	7,50%
	Altre Parti Correlate e relativi Soggetti Connessi			
Esponente aziendale	Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole	Partecipante diverso da quello di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole	Soggetto diverso dal partecipante in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali	
5%	7,5%	10%	10%	
	Altre ipotesi - Verso una Parte Correlata non finanziaria e relativi Soggetti Connessi		Altre ipotesi - Verso una Parte Correlata finanziaria e relativi Soggetti Connessi	
	15%		20%	
Limiti percentuali riferiti ai fondi propri a livello individuale ⁵	20%			

Sono escluse dai limiti di cui alla tabella sopra riportata⁶ le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti a un medesimo gruppo bancario ovvero, nel caso di banche italiane soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'UE, tra tale banca e l'impresa madre

⁵ Le Banche Affiliate, nel rispetto dei limiti consolidati, possono assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della Parte Correlata – entro tale limite.

⁶ Parte Terza, Cap. 11, Sezione II della Circolare n. 285/2013.

nell'UE, le banche e gli altri intermediari vigilati controllati dall'impresa madre. Sono altresì escluse le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la banca o il gruppo bancario hanno un investimento significativo, se la banca (o il gruppo bancario) è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la banca (o il gruppo bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR.

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. A tal fine si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Si precisa che, ai soli fini delle attività di rischio, in deroga alla definizione generale, sono da considerarsi operazioni infragruppo i rapporti che intercorrono tra Società appartenenti al perimetro di consolidamento prudenziale e consolidate con metodo integrale e proporzionale. In virtù del rinvio, in tale ambito, alla disciplina delle grandi esposizioni, le suddette esposizioni ricevono una ponderazione dello 0% ai fini del calcolo dei limiti individuali all'assunzione di attività di rischio verso soggetti collegati. Tale trattamento è consentito in applicazione della deroga prevista dall'art. 493 par. 3, confermato dalla Circolare Banca d'Italia n.285/2013 e successivi aggiornamenti (Parte seconda – Capitolo 10 – Sezione III “Esercizio delle discrezionalità nazionali”).

Nel caso in cui tra la Capogruppo, una Società del Gruppo Bancario e un Soggetto Collegato intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Società del Gruppo Bancario o della Capogruppo, uno o più limiti dovessero essere superati, le attività di rischio assunte devono essere ricondotte entro i limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, su segnalazione della Direzione Risk Management, predispone entro 45 (quarantacinque) giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, e lo approva, previo parere del Collegio Sindacale. Il piano di rientro viene trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro 20 (venti) giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Capogruppo o in una Società del Gruppo Bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi. La Direzione Risk Management di Capogruppo valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

La Direzione Risk Management di Capogruppo, in quanto struttura deputata a monitorare nel continuo il rispetto dei limiti a livello individuale e consolidato, verifica il rispetto del piano di rientro, ne dà informativa all'organo di gestione supportandolo nel coordinare il contributo delle strutture aziendali coinvolte in caso di mancato rispetto di tale piano.

Inoltre, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, le eccedenze rispetto ai limiti previsti sono computate nella determinazione del capitale interno complessivo in sede ICAAP.

9. Livelli di propensione al rischio

La Capogruppo definisce i livelli di propensione al rischio in coerenza e nell'ambito del Risk Appetite Framework, anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti Collegati, sia a livello individuale per Cassa Centrale che consolidato. Nel processo di definizione delle soglie, può chiedere il contributo delle Società del Gruppo Bancario.

Le Banche Affiliate definiscono i livelli di propensione al rischio nell'ambito del rispettivo Risk Appetite Statement, in coerenza con le indicazioni della Capogruppo.

Le Altre Società del Gruppo definiscono i livelli di propensione al rischio nell'ambito del rispettivo Risk Appetite Statement, in coerenza con le indicazioni della Capogruppo. Ove non sia previsto, vengono definiti dalla propria controllante, in termini di limite massimo da rispettare. La verifica del rispetto delle soglie definite con il processo in parola avviene periodicamente, con cadenza trimestrale, a cura della Direzione Risk Management, nell'ambito di un apposito report individuale e consolidato.

Nel caso in cui si rilevi il superamento delle soglie di propensione al rischio individuali o consolidate, la Capogruppo attiva il processo di escalation secondo quanto definito nell'ambito della normativa interna di gruppo in materia di Risk Appetite Framework.

10. Adempimenti e processi

Il processo di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati si suddivide nelle seguenti fasi:

- a) Raccolta e aggiornamento delle schede e censimento delle informazioni nei Registri Individuali e di Gruppo;
- b) Procedure deliberative declinate per la Capogruppo, per le Banche Affiliate e per le Società del Gruppo Bancario diverse dalla Banche:
 - fase pre-deliberativa:
 - verifica dell'appartenenza della controparte al perimetro dei Soggetti Collegati;
 - verifica del rispetto dei limiti prudenziali delle attività di rischio con Soggetti Collegati;
 - classificazione dell'operazione con Soggetti Collegati;
 - fase deliberativa;
- c) segnalazioni di Vigilanza.

10.1 RACCOLTA E AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE E CENSIMENTO DELLE INFORMAZIONI NEL SISTEMA INFORMATIVO

La Capogruppo identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei Soggetti Collegati del Gruppo, individuati al capitolo 6. del presente Regolamento, sulla base delle informazioni disponibili e con il supporto delle Società del Gruppo Bancario.

L'aggiornamento del perimetro dei Soggetti Collegati avviene nel continuo attraverso:

- l'aggiornamento costante delle informazioni da parte di ciascuna Società del Gruppo Bancario;
- l'aggregazione di tali informazioni in un unico database all'interno del sistema informativo.

Per procedere all'identificazione e al censimento dei Soggetti Collegati, la Capogruppo e ciascuna Società del Gruppo Bancario fanno riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e in caso di variazioni sopravvenute;
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti ovvero, nel continuo, nell'ambito della gestione dei medesimi;
- alle ulteriori informazioni a disposizione, ricavate anche tramite *provider* esterni.

Sono adottate soluzioni informatiche idonee a: i) censire i Soggetti Collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, al fine di fornire alla Capogruppo e ad ogni Società del Gruppo Bancario una conoscenza aggiornata dei Soggetti Collegati, ii) registrare le relative movimentazioni e iii) monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni.

I sistemi informatici assicurano, inoltre, che la Capogruppo sia in grado di verificare nel continuo il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio verso Soggetti Collegati.

La Capogruppo, le Banche Affiliate e gli Intermediari Vigilati predispongono e tramettono ad ogni Parte Correlata una scheda di censimento finalizzata alla individuazione dei propri Soggetti Connessi e le informano in merito ai propri doveri e responsabilità.

I soggetti qualificabili come Parti Correlate cooperano con le Società del Gruppo Bancario al fine di consentire un censimento corretto e completo dei Soggetti Connessi e comunicano tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sono a conoscenza che possano comportare la modifica del perimetro.

Le informazioni relative ai Soggetti Collegati devono essere messe in relazione con quelle acquisite in osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 136, TUB e al Principio Contabile Internazionale (IAS) n. 24 in materia di Informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate.

L'Ufficio Soggetti Collegati e Partecipazioni della Capogruppo e le strutture incaricate delle Società del Gruppo Bancario:

- curano la raccolta delle schede di censimento, debitamente compilate e sottoscritte dalle Parti Correlate, con cadenza almeno annuale e comunque ad ogni variazione del perimetro delle Parti Correlate;
- garantiscono il censimento dei Soggetti Collegati nel sistema informativo;
- si interfacciano con la rispettiva Direzione Credito, quale funzione incaricata di seguire il fenomeno dei Gruppi di Rischio, per assicurare la correttezza e completezza delle relazioni intercorrenti tra i soggetti identificati.

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda a specifiche procedure e istruzioni operative adottate tempo per tempo dalla Capogruppo a corredo del presente Regolamento.

10.2 PROCEDURE DELIBERATIVE DELLA CAPOGRUPPO

10.2.1 FASE PRELIMINARE

I soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria in ordine a un'Operazione con Soggetti Collegati (a titolo esemplificativo, nell'attività di concessione e gestione del credito, i Gestori):

- verificano l'appartenenza della controparte al perimetro dei Soggetti Collegati; qualora la controparte non sia censita, ma sussista – da elementi istruttori – un'evidenza che porti a ritenere la controparte Soggetto Collegato, viene interessato **l'Ufficio Soggetti Collegati e Partecipazioni** per la verifica e l'aggiornamento del perimetro;
- qualora l'Operazione costituisca un'attività di rischio, verificano, anche mediante i sistemi automatici previsti nel sistema informatico, eventualmente coadiuvati dalla Direzione Risk Management, il rispetto dei limiti alle attività di rischio individuali e consolidati; qualora l'Operazione determini il superamento dei limiti alle attività di rischio, questa non può essere conclusa;
- classificano l'Operazione come di Maggiore o Minore Rilevanza ovvero rientrante nei casi oggetto di esenzione o deroga di cui al paragrafo 7.2, verificando al contempo la sussistenza di un'obbligazione ai sensi dell'art. 136 TUB, al fine di determinare la specifica procedura deliberativa da seguire. In caso di dubbio sulla qualificazione o sugli importi, il Comitato degli Amministratori Indipendenti potrà essere interpellato in proposito in sede di istruttoria. Le proposte di deliberazione verso Soggetti Collegati, anche nel caso di esenzioni o deroghe devono essere chiaramente presentate come tali all'organo deliberante, indicando gli elementi sulla base dei quali sono state classificate;

Nel caso di operazioni la cui competenza a deliberare è rimessa, per legge o statuto, all'Assemblea dei soci, le regole previste dal presente paragrafo e dai paragrafi seguenti si applicano alla fase di proposta da parte del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci.

10.2.2. OPERAZIONI DI MAGGIORE E MINORE RILEVANZA

10.2.2.1. Fase istruttoria (o pre-deliberativa)

Nel caso di Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza, i soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria (a titolo esemplificativo, nell'attività di concessione e gestione del credito, i Gestori), con il supporto **dell'Ufficio Soggetti Collegati e Partecipazioni**, predispongono nei confronti del Comitato degli Amministratori Indipendenti un'informativa, completa e adeguata sull'Operazione, che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i relativi termini;
- le motivazioni, gli interessi dell'operazione e gli effetti economici e finanziari della stessa;
- le condizioni economiche, con la precisazione che:
 - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
 - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse del Gruppo;
- gli eventuali fattori di rischio per il Gruppo;
- qualora l'Operazione costituisca Operazione di Maggior Rilievo ai sensi del Regolamento di Gruppo per le Operazioni di Maggior Rilievo della Direzione Risk Management, la Risk Opinion rilasciata dalla Direzione Risk Management.

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti ha la facoltà di richiedere alle strutture proponenti ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni. In aggiunta a quanto sopra previsto, nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza il Comitato Amministratori Indipendenti deve essere coinvolto anche nelle fasi delle trattative e in quella istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua

realizzazione, al procedimento valutativo da seguire, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per il Gruppo.

Il Comitato Amministratori Indipendenti, esaminata la documentazione ricevuta, rilascia all'organo deliberante un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse del Gruppo al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In questa fase, il Comitato Amministratori Indipendenti ha la facoltà di farsi assistere dalle competenti strutture tecniche del Gruppo o da uno o più esperti di propria scelta.

Con riferimento alle sole Operazioni di Maggiore Rilevanza, qualora il Comitato Amministratori Indipendenti abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, al Collegio Sindacale.

10.2.2.2. Fase deliberativa

La competenza a deliberare è rimessa in via esclusiva al Consiglio di amministrazione della Capogruppo, a cui sono trasmessi il parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale.

La delibera deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti o del Collegio Sindacale.

Eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante il parere negativo o i rilievi espressi dal Comitato Amministratori Indipendenti e/o dal Collegio Sindacale devono essere portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

10.2.3. OPERAZIONI RIENTRANTI NEI CASI DI ESENZIONE

Alle Operazioni con Soggetti Collegati classificate come:

- Operazioni di Importo Esiguo;
- Operazioni Ordinarie;
- Operazioni Infragruppo;
- Operazioni oggetto di delibera-quadro;

non si applicano le procedure deliberative previste nei paragrafi precedenti per le Operazioni di *Maggiore e Minore Rilevanza*. La delibera è in capo ai soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo attraverso il sistema delle deleghe interno.

La delibera relativa all'approvazione di Operazioni Ordinarie deve essere corredata di documentazione idonea a comprovare il carattere ordinario dell'operazione sulla base degli elementi individuati dal presente Regolamento.

Qualora in sede di negoziazione o attuazione, un'operazione, inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, presenti delle caratteristiche peculiari che non rientrano tra quelle deliberate, alla stessa si applicheranno le regole generali. Devono, in ogni caso, essere garantiti i flussi informativi di tipo aggregato definiti nell'Allegato 1- FLUSSI INFORMATIVI.

10.2.4 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 136 TUB

Con riferimento alle operazioni poste in essere con Soggetti Collegati rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 TUB si applicano:

- le disposizioni previste dal Regolamento di Gruppo per la gestione dei conflitti di interesse a cui si rinvia⁷;
- le disposizioni previste dai paragrafi precedenti del presente Regolamento per la fase pre-deliberativa;
- con riferimento alla fase deliberativa:
 - a) non è richiesto il parere preventivo e motivato del Comitato Amministratori Indipendenti, ; inoltre, la delibera deve fornire adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica;
 - b) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

10.3 PROCEDURE DELIBERATIVE DELLE BANCHE AFFILIATE

10.3.1. FASE PRELIMINARE

I soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria in ordine a un'Operazione con Soggetti Collegati (a titolo esemplificativo, nell'attività di concessione e gestione del credito, i Gestori):

- verificano l'appartenenza della controparte al perimetro dei Soggetti Collegati; qualora la controparte non sia censita, ma sussista – da elementi istruttori – un'evidenza che porti a

⁷ art. 136 TUB, art. 2391 c.c., art. 53, comma 4 TUB.

ritenere la controparte Soggetto Collegato, viene interessato la **Struttura incaricata della Banca Affiliata** per la verifica e l'aggiornamento del perimetro;

- qualora l'Operazione costituisca un'attività di rischio, verificano, anche mediante i sistemi automatici previsti nel sistema informatico, eventualmente coadiuvati dal Referente Interno della Funzione Risk Management, il rispetto dei limiti alle attività di rischio individuali e consolidati; qualora l'Operazione determini il superamento dei limiti alle attività di rischio, questa non può essere conclusa;
- classificano l'Operazione come di Maggiore o Minore Rilevanza ovvero rientrante nei casi oggetto di esenzione o deroga di cui al paragrafo 7.2, verificando al contempo la sussistenza di un'obbligazione ai sensi dell'art. 136 TUB, al fine di determinare la specifica procedura deliberativa da seguire. In caso di dubbio sulla qualificazione o sugli importi, l'Amministratore Indipendente/gli Amministratori Indipendenti potranno essere interpellati in proposito in sede di istruttoria. Le proposte di deliberazione riguardanti Operazioni con Soggetti Collegati, anche nel caso di esenzioni o deroghe, devono essere chiaramente presentate come tali all'organo deliberante, indicando gli elementi sulla base dei quali sono state classificate.

Nel caso di operazioni la cui competenza a deliberare è rimessa, per legge o statuto, all'Assemblea dei soci, le regole previste dal presente paragrafo e dai paragrafi seguenti si applicano alla fase di proposta da parte del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci.

10.3.2. OPERAZIONI DI MAGGIORE E MINORE RILEVANZA

10.3.2.1 Fase istruttoria (o pre-deliberativa)

Nel caso di Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza, i soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria (a titolo esemplificativo, nell'attività di concessione e gestione del credito, i Gestori), con il supporto **della Struttura incaricata della Banca Affiliata**, predispongono nei confronti dell'Amministratore Indipendente/Amministratori Indipendenti un'istruttoria, completa e adeguata sull'Operazione, che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i relativi termini;
- le motivazioni, gli interessi dell'operazione e gli effetti economici e finanziari della stessa;
- le condizioni economiche, con la precisazione che:
 - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
 - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro

convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Società;

- gli eventuali fattori di rischio per la Società;
- qualora l'Operazione costituisca Operazione di Maggior Rilievo ai sensi del Regolamento di Gruppo per le Operazioni di Maggior Rilievo della Direzione Risk Management, acquisiscono la Risk Opinion rilasciata dalla Direzione Risk Management.

L'Amministratore Indipendente/gli Amministratori Indipendenti ha/hanno la facoltà di richiedere alle strutture proponenti ulteriori informazioni che ritenga/no necessarie e di formulare eventuali osservazioni. In aggiunta a quanto sopra previsto, nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza l'Amministratore Indipendente/gli Amministratori Indipendenti deve/devono essere coinvolto/i anche nelle fasi delle trattative e in quella istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo da seguire, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società.

L'Amministratore Indipendente/gli Amministratori Indipendenti, esaminata la documentazione ricevuta, rilascia/no all'organo deliberante un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In questa fase, l'Amministratore Indipendente/gli Amministratori Indipendenti ha/hanno la facoltà di farsi assistere dalle competenti strutture tecniche della Banca Affiliata o da uno o più esperti di propria scelta.

Con riferimento alle sole Operazioni di Maggiore Rilevanza, qualora abbia/abbiano espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, al Collegio Sindacale.

10.3.2.2 Fase deliberativa

La competenza a deliberare è rimessa in via esclusiva al Consiglio di amministrazione della Banca Affiliata, a cui sono trasmessi gli eventuali pareri dell'Amministratore Indipendente/degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale.

La delibera deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;

- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte dell'Amministratore Indipendente/degli Amministratori Indipendenti o del Collegio Sindacale.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza necessitano dell'assenso da parte della Capogruppo.

A tal fine, la documentazione informativa sull'operazione e i pareri acquisiti sono trasmessi alla Capogruppo. La documentazione trasmessa deve essere completa ed approfondita, in modo da consentire una piena valutazione dell'operazione proposta.

Nell'ambito della Capogruppo, la proposta di operazione dovrà essere sottoposta al Comitato degli Amministratori Indipendenti e, con il parere di quest'ultimo, al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

L'esito della valutazione sarà comunicato alla Banca Affiliata proponente che potrà dar corso all'operazione, in caso di assenso.

In caso di eventuali osservazioni o prescrizioni, l'Operazione dovrà essere conseguentemente adeguata e sottoposta nuovamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata, senza la necessità di ulteriori pareri preventivi.

Con riferimento:

- alle Operazioni di Minore rilevanza delle Banche Affiliate per le quali gli Amministratori Indipendenti abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi si prevede un'informativa annuale al Comitato Amministratori Indipendenti e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- alle Operazioni di Maggiore rilevanza delle Banche Affiliate per le quali sono state formulate osservazioni o prescrizioni dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in sede di autorizzazione dell'operazione, si prevede un'informativa ad evento al Comitato Amministratori Indipendenti e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo tramite l'invio dell'estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata con la quale sono state recepite dette indicazioni.

Eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, con assenso della Capogruppo, nonostante eventuali pareri negativi devono essere portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

10.3.3. OPERAZIONI RIENTRANTI NEI CASI DI ESENZIONE

Alle Operazioni con Soggetti Collegati classificate come:

- Operazioni di Importo Esiguo;
- Operazioni Ordinarie;
- Operazioni Infragruppo;
- Operazioni oggetto di delibera-quadro;

non si applicano le procedure deliberative previste nei paragrafi precedenti per le Operazioni di *Maggiore e Minore Rilevanza*. La delibera è in capo ai soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata attraverso il sistema delle deleghe interno.

La delibera relativa all'approvazione di Operazioni Ordinarie deve essere corredata di documentazione idonea a comprovare il carattere ordinario dell'operazione sulla base degli elementi individuati dal presente Regolamento.

Qualora in sede di negoziazione o attuazione, un'operazione, inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, presenti delle caratteristiche peculiari che non rientrano tra quelle deliberate, alla stessa si applicheranno le regole generali.

Devono, in ogni caso, essere garantiti i flussi informativi di tipo aggregato definiti nell'Allegato 1-FLUSSI INFORMATIVI.

10.3.4 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 136 TUB

Con riferimento alle operazioni poste in essere con Soggetti Collegati rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 TUB si applicano:

- le disposizioni previste dal Regolamento di Gruppo per la gestione dei conflitti di interesse a cui si rinvia⁸;
- le disposizioni previste dai paragrafi precedenti del presente Regolamento per la fase pre-deliberativa e deliberativa, con le seguenti eccezioni:
 - a) non è richiesto il parere preventivo e motivato dell'Amministratore Indipendente/degli Amministratori Indipendenti;
 - b) la delibera deve fornire adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica, nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

10.4 PROCEDURE DELIBERATIVE DELLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO BANCARIO

Con riferimento alle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalle Altre Società del Gruppo Bancario trovano applicazione le procedure deliberative previste per la Capogruppo, con le integrazioni e modifiche di seguito descritte.

In linea generale, valgono le seguenti specifiche:

⁸ art. 136 TUB, art. 2391 c.c., art. 53, comma 4 TUB.

- la verifica preventiva di cui al sottoparagrafo 10.2.1 “*Fase preliminare*” del rispetto dei limiti prudenziali e dei livelli di propensione alle attività di rischio a livello individuale è svolta dalla struttura proponente, con l'eventuale supporto della Funzione di Risk Management di Capogruppo per le Società del Gruppo Bancario controllate dalla Capogruppo e del Referente Interno della Funzione di Risk Management della singola Banca Affiliata per le Società del Gruppo Bancario controllate dalle Banche Affiliate;
- i compiti attribuiti dal sottoparagrafo 10.2.2 “*Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza*” sono svolti per le Società del Gruppo Bancario controllate dalla Capogruppo dal Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo e per le Società del Gruppo Bancario controllate dalle Banche Affiliate dal/dagli Amministratori Indipendente/i della singola Banca controllante;

Devono, in ogni caso, essere garantiti i flussi informativi definiti nell'Allegato 1- FLUSSI INFORMATIVI.

10.4.1. SOCIETÀ DEL GRUPPO BANCARIO CONTROLLATE DALLA CAPOGRUPPO

Le Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza, salvo l'applicazione dei casi di esenzione previsti dal paragrafo 7.2., dovranno essere trasmesse tempestivamente alla Capogruppo e sottoposte al seguente iter deliberativo.

Con riferimento alle **Operazioni di Minore Rilevanza** dovrà essere rispettato il seguente iter:

- Predisposizione dell'informativa preliminare secondo quanto previsto dal sottoparagrafo 10.2.2.1. *Fase istruttoria (o pre-deliberativa)* da sottoporre al Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo;
- Acquisizione del parere del Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

Con riferimento alle **Operazioni di Maggiore Rilevanza**:

- Predisposizione dell'informativa preliminare secondo quanto previsto dal sottoparagrafo 10.2.2.1 *Fase istruttoria (o pre-deliberativa)* da sottoporre al Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo;
- Acquisizione del parere del Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo;
- Qualora il Comitato Amministratori Indipendenti abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, acquisizione di un parere preventivo, non vincolante, del Collegio Sindacale della Capogruppo;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società condizionata all'assenso della Capogruppo;
- Acquisizione dell'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- Trasmissione dell'esito della valutazione alla Società proponente. Quest'ultima potrà dar corso all'operazione in caso di assenso. In caso di eventuali osservazioni o prescrizioni l'operazione dovrà essere conseguentemente adeguata e sottoposta nuovamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società senza la necessità di ulteriori pareri preventivi. In tal

caso, si prevede un'informativa ad evento al Comitato Amministratori Indipendenti e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo tramite l'invio dell'estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società con la quale sono state recepite le osservazioni o prescrizioni della Capogruppo.

10.4.2. SOCIETÀ DEL GRUPPO BANCARIO CONTROLLATE DALLE BANCHE AFFILIATE

Le Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza, salvo l'applicazione dei casi di esenzione previsti dal paragrafo 7.2., dovranno essere trasmesse tempestivamente alla Banca Affiliata controllante e sottoposte al seguente iter deliberativo.

In particolare, con riferimento alle **Operazioni di Minore Rilevanza** dovrà essere rispettato il seguente iter:

- Predisposizione dell'informativa preliminare secondo quanto previsto dal sottoparagrafo *10.2.2.1. Fase istruttoria (o pre-deliberativa)* da sottoporre agli Amministratori Indipendenti della Banca Affiliata controllante;
- Acquisizione del parere degli Amministratori Indipendenti della Banca Affiliata controllante;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

Con riferimento alle **operazioni di Maggiore Rilevanza**:

- Predisposizione dell'informativa preliminare secondo quanto previsto dal sottoparagrafo *10.2.2.1. Fase istruttoria (o pre-deliberativa)* da sottoporre agli Amministratori Indipendenti della Banca Affiliata controllante;
- Acquisizione del parere degli Amministratori Indipendenti della Banca Affiliata controllante;
- Qualora gli Amministratori Indipendenti abbiano espresso parere negativo o condizionato a rilievi, acquisizione di un parere preventivo, non vincolante, del Collegio Sindacale della Banca Affiliata;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società condizionata all'assenso del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- Acquisizione del parere del Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo;
- Acquisizione dell'assenso del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- Trasmissione dell'esito della valutazione alla Società proponente. Quest'ultima potrà dar corso all'operazione in caso di assenso. In presenza di eventuali osservazioni o prescrizioni l'operazione dovrà essere conseguentemente adeguata e sottoposta nuovamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società senza la necessità di ulteriori pareri preventivi. In tal caso, si prevede un'informativa ad evento al Comitato Amministratori Indipendenti e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo tramite l'invio dell'estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società con la quale sono state recepite le osservazioni o prescrizioni della Capogruppo.

10.5. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Il Servizio Segnalazioni di Vigilanza della Capogruppo, con l'ausilio delle altre Strutture della Capogruppo interessate, effettua tutte le attività ed i controlli finalizzati alla predisposizione e all'invio alle autorità competenti, con cadenza trimestrale, della segnalazione individuale (Base Y) e consolidata (Base 1) riferita ai Soggetti Collegati, secondo un processo internamente definito.

L'Ufficio preposto alle Segnalazioni di Vigilanza delle Banche Affiliate effettua tutte le attività ed i controlli necessari per la corretta predisposizione ed invio all'autorità competente, con cadenza trimestrale, della segnalazione individuale riferita ai soggetti collegati (Base Y), secondo le modalità internamente definite dalla Banca.

11. Altri documenti

11.1. TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E RELATIVE SOGLIE

Tipologia di operazione	Descrizione	Controvalore dell'operazione	Importo esiguo	Minore rilevanza	Maggiore rilevanza
Finanziamenti attivi (includere operazioni di leasing)	Comprende i crediti per cassa e i crediti di firma considerati sia nella fase di erogazione sia nella fase di gestione del credito.	Importo massimo erogabile	Operazioni il cui controvalore è inferiore al minore tra i seguenti valori: 0,80% dei fondi propri a livello individuale e 400 mila euro	Operazioni il cui controvalore è pari o inferiore al minore tra il 5% dei fondi propri a livello individuale e 5 milioni di euro	operazioni il cui controvalore sia superiore al minore tra il 5% dei fondi propri a livello individuale e 5 milioni di euro
Credito deteriorato NPE (UTP, sofferenze, accordi transattivi e passaggi a perdite) e Credito in bonis sotto osservazione	Comprende i crediti per cassa e i crediti di firma considerati con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> • la classificazione delle posizioni in default • la classificazione delle posizioni da UTP a bonis sotto osservazione; • la categorizzazione delle posizioni all'interno delle sotto-classificazioni appartenenti allo stato default (UTP, sofferenza) • il passaggio delle posizioni a perdita, inclusi i crediti in bonis sotto osservazione in assenza di appostazione a sofferenza; • gli accordi transattivi 	il maggiore tra la somma degli affidamenti in essere in capo al soggetto collegato (parte correlata e relativi soggetti connessi) e/o l'importo utilizzato al momento della classificazione	controvalore inferiore a euro 250.	per la classificazione da credito in bonis a UTP e viceversa e per le appostazioni a sofferenza: somma degli affidamenti e/o importo utilizzato al momento della classificazione il cui controvalore è pari o inferiore al minore tra il 5% dei fondi propri a livello individuale e 5 milioni di euro. Per gli accordi transattivi e i passaggi a perdita: controvalore compreso tra euro 250 ed euro 500.	per la classificazione da credito in bonis a UTP e viceversa e per le appostazioni a sofferenza: somma degli affidamenti e/o importo utilizzato al momento della classificazione il cui controvalore è superiore al minore tra il 5% dei fondi propri a livello individuale e 5 milioni di euro Per gli accordi transattivi e i passaggi a perdita non classificati come operazioni di importo esiguo o di minore rilevanza: sempre di maggiore rilevanza per criterio qualitativo.
Operazioni di raccolta	Comprende i depositi con durata prestabilita (a titolo esemplificativo, i certificati di deposito, compresi quelli emessi per la raccolta di prestiti subordinati, i conti correnti vincolati e i depositi a risparmio vincolati); i depositi rimborsabili con preavviso (a titolo esemplificativo, i depositi a risparmio liberi e altri depositi non utilizzabili per pagamenti al dettaglio); le operazioni pronti contro termine passive. Tale categoria comprende anche i depositi negoziati dalla funzione tesoreria con la Clientela corporate ad esclusione delle operazioni <i>collateral</i> . condizioni applicate alle somme depositate su conti correnti	Importo del deposito anche per stima qualora non sia predefinito. Non è consentito applicare condizioni di tasso migliorative a tempo indeterminato.	Operazioni il cui controvalore sia inferiore al minore tra lo 0,80% dei fondi propri a livello individuale e 400 mila euro.	Operazioni il cui controvalore sia pari o superiore al minore tra lo 0,80% dei fondi propri a livello individuale e 400 mila euro e le condizioni economiche siano in linea quelle applicate a clienti di profilo analogo	Operazioni il cui controvalore sia pari o superiore al minore tra lo 0,80% dei fondi propri a livello individuale e 400 mila euro e le condizioni economiche siano migliorative rispetto a quelle applicate a clienti di profilo analogo.

Ambito di operatività	Descrizione	Controvalore dell'operazione	Importo esiguo	Minore rilevanza	Maggiore rilevanza
Operazioni di natura straordinaria	Comprende le operazioni di fusione e scissione di azienda o ramo d'azienda, acquisto di partecipazioni e operazioni di compravendita immobiliare.	valore della transazione	Operazioni il cui controvalore sia inferiore al minore tra lo 0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro	Operazioni il cui controvalore sia pari o superiore al minore tra l'0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro	Operazioni il cui controvalore sia superiore al minore tra l' 1% dei fondi propri a livello individuale e 500 mila euro.
Contratti per la fornitura di beni e servizi, attività di consulenza, altri accordi e convenzioni	Comprende gli acquisti, le forniture e, più in generale, il ciclo passivo. A titolo esemplificativo: locazioni immobiliari, Contratti/ Accordi/ intese di natura commerciale (ad. Es. Sponsorizzazioni, compravendite di spazi commerciali/pubblicità), convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi e altri accordi, gestione di marchi e brevetti, eventuali servizi di intermediazione forniti da Soggetti Collegati, nonché contratti di consulenza e/o di collaborazione, erogazioni liberali.	Ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo (con riferimento alle locazioni immobiliari per la definizione del controvalore si considera anche il primo rinnovo automatico)	Operazioni il cui controvalore sia inferiore al minore tra lo 0,20% dei fondi propri a livello individuale e 100 mila euro. * Erogazioni liberali: 25.000 €	Operazioni il cui controvalore sia pari o superiore al minore tra lo 0,20% dei fondi propri individuali e 100 mila euro e pari o inferiore al minore tra lo 0,40% dei fondi propri individuali e 200 mila euro.	Operazioni il cui controvalore sia superiore al minore tra lo 0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro
Sottoscrizione di contrattualistica con oggetto rapporti di lavoro	Comprende i rapporti di lavoro subordinato.	Ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo		Operazioni il cui controvalore sia inferiore o uguale al minore tra lo 0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro	Operazioni il cui controvalore sia superiore al minore tra lo 0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro Assunzioni a tempo indeterminato: sempre di maggiore rilevanza per criterio qualitativo.
Altro	Comprende tutte le ulteriori casistiche non contemplate dal presente elenco	da valutare caso per caso	Operazioni il cui controvalore sia inferiore al minore tra lo 0,20% dei fondi propri a livello individuale e 100 mila euro	Operazioni il cui controvalore sia pari o superiore al minore tra lo 0,20% dei fondi propri individuali e 100 mila euro e pari o inferiore al minore tra lo 0,40% dei fondi propri individuali e 200 mila euro.	Operazioni il cui controvalore sia superiore al minore tra lo 0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro

SOGLIE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO BANCARIO⁹

Classificazione	Soglia
Importo esiguo	Inferiore a 1.000.000 €
Minore rilevanza	Superiore o uguale a 1.000.000 € Inferiore al 5% dei fondi propri consolidati
Maggiore rilevanza	Superiore o uguale al 5% dei fondi propri consolidati

⁹ Fermi restando i casi di esclusione disciplinati al paragrafo 7.2, tali soglie si applicano esclusivamente alle Operazioni Infragruppo poste in essere tra società appartenenti al Gruppo Bancario.

12. Presidi di controllo

La Capogruppo garantisce la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e individua i soggetti competenti a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

A tal fine, è previsto il contributo delle diverse funzioni aziendali, che, nello svolgimento dell'intero processo relativo alle operazioni con Soggetti Collegati, svolgono attività di presidio e di controllo, a diverso titolo e in diverse fasi del medesimo, al fine di garantire la regolarità procedurale e la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati.

In particolare:

- la correttezza e completezza del perimetro dei Soggetti Collegati;
 - il rispetto dei limiti prudenziali all'assunzione di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati;
 - la classificazione delle operazioni con Soggetti Collegati e il rispetto delle procedure deliberative previste dal presente Regolamento;
 - la registrazione delle operazioni ai fini segnaletici.
-